

STATUTO CITTÀ METROPOLITANA PROPOSTA

<p>Titolo I Principi generali e funzioni</p> <p>Art. 1 La città metropolitana di Torino</p> <p>1. La Città metropolitana di Torino è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.</p> <p>2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.</p> <p>3. In tale ambito persegue le seguenti finalità istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana;- cura delle relazioni istituzionali. <p>4. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in</p>	<p><i>Proposte del Comitato Acqua Pubblica Torino</i></p>

conformità al principio di sussidiarietà verticale.

5. La Città metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;

b) migliorare la qualità della vita, lo sviluppo, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;

c) promuovere il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;

d) promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.

e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all'eccezionale valore della montagna;

g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei

Art. 1, 5, a)

Va ricordato che l'art. 6 del T.U. adottato con D.Lgs. n. 267/2000 elenca i contenuti **obbligator** dello Statuto di Comuni e Province, tra i quali comprende anche "... le forme ... della partecipazione popolare ..."

Vanno quindi inserite nello Statuto della Città Metropolitana le forme di partecipazione di cui al successivo emendamento all'art. 32

servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città metropolitana;

h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;

i) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso ~~la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.~~

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei comuni che, sulla base della legge e della Costituzione, sono in essa ricompresi.

2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

3. La Città metropolitana ha sede nel comune di Torino.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

La Città metropolitana di Torino ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano.

Art. 4 Sussidiarietà

La Città metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana. In

Art. 1, 5, i)

Le parole finali "la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa" sono sostituite dalle seguenti : *"la proprietà e gestione pubblica, partecipativa e senza scopo di lucro del Servizio Idrico Integrato"*

Art. 4

Ultima frase: dopo le parole " territorio metropolitano" inserire le seguenti: *"nonché forme nuove e strumenti aggiornati di democrazia diretta, ..."*,

particolare la Città metropolitana istituisce organismi di confronto periodico con le parti sociali presenti sul territorio metropolitano,* disciplinati da specifico regolamento.

Art. 5 Pari opportunità

1. La Città metropolitana assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credenza religiosa *, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. Ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

2. La Città metropolitana persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta anche azioni positive idonee a assicurare pari opportunità a tutti, indipendentemente dalla distinzione di genere. Si impegna a assicurare la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 5, 1

Dopo le parole "credenza religiosa," aggiungere le parole "*convinzione filosofica*"

Per non escludere chi religioso non è

Art. 6 Funzioni fondamentali della Città

metropolitana

La Città metropolitana è titolare ed esercita le funzioni previste dal combinato disposto dei commi 44, 46, 85 e 86 dell'art. 1 della legge 56/2014, ed ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Nota: vedi art. 40

Titolo II Organi della Città metropolitana

Art. 7 Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:

- a) il Sindaco metropolitano;
- b) il Consiglio metropolitano;
- c) la Conferenza metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Capo I

Art. 8 Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano :

- a) rappresenta la Città metropolitana;

b) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
d) adotta il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali del Consiglio, e ne nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e delle relative variazioni;
f) ~~sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;~~
g) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana.

3. Il Sindaco metropolitano può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza.

4. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano le linee programmatiche del suo mandato, che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. * Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Sindaco adotta in via definitiva il programma del mandato.

5. Il Sindaco metropolitano dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del comune capoluogo.

Art. 9 Vicesindaco e Consiglieri delegati

Art. 8, punto f)

È sostituito dal seguente:

f) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana che sono estratti a sorte da un apposito albo, istituito in analogia con quello delle giurie popolari, i quali assumono l'incarico solo dopo aver giurato di rispettare gli indirizzi che il Consiglio avrà stabilito per la gestione dei singoli enti, aziende, società e organismi comunque denominati, partecipati direttamente dalla Città metropolitana.

Art. 8, 4

Alla fine della prima frase aggiungere: *“Anche i cittadini singoli o associati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte”*

1. Il Sindaco metropolitano può nominare un Vicesindaco, dandone tempestiva comunicazione, stabilendo le eventuali funzioni a **lui** delegate.

/lei

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito.

3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui in Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

4. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe a consiglieri metropolitani definendone la natura e i contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti. Le deleghe possono comportare l'attribuzione ai Consiglieri delegati del potere di compiere atti rientranti nelle competenze del Sindaco metropolitano e di sovrintendere alla loro esecuzione. Esse possono altresì comportare le attività di referto al Consiglio in merito agli atti compiuti nel loro esercizio.

Se questo punto 4. e il successivo punto 7. sono obiettivi da perseguire realmente, allora le percentuali di voto devono tendere all'unanimità

5. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe nel rispetto del principio di collegialità e con il coordinamento del Sindaco metropolitano.

6. Il Sindaco può riunire il Vicesindaco e i Consiglieri delegati al fine di concorrere alla elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio, nonché al complessivo coordinamento delle attività della Città metropolitana.

7. I Consiglieri delegati ispirano la propria azione alla ricerca di concordia nelle decisioni, facendo

ricorso a consultazioni preventive, preferendo le soluzioni che favoriscano la condivisione delle scelte, fornendo informazioni puntuali e tempestive sugli atti compiuti.

8. Il Sindaco deve vigilare sull'esercizio concreto della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia, revocando la delega stessa, con esplicita motivazione.

9. Gli atti di delega e di revoca di cui al presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo II

Art. 10 Composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.

2. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio metropolitano, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

3. Il Consiglio metropolitano rimane in carica cinque anni. ~~Cessa anticipatamente in caso di rinnovo del consiglio del Comune capoluogo; in tale evenienza si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.~~

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua

Art. 10, 3

Considerata l'alterazione del rapporto di rappresentanza della Città Metropolitana, proponiamo **la cancellazione della seconda frase**, anche se prevista dalla legge Del Rio.

durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge dello Stato.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza **assoluta** dei suoi componenti.

4. Il regolamento di cui al comma precedente indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e, in particolare, alle minoranze.

5. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più commissioni. Disciplina, altresì, la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Art. 11,3

La percentuale dovrebbe essere portata almeno al 75% se il precedente articolo 9,7 non è una pura petizione di principio.

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana.

2. Il Consiglio metropolitano ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) proposta alla Conferenza metropolitana dello statuto e delle sue modifiche;

b) costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 18;

c) ~~adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;~~

d) indirizzi, piani, programmi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

e) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera c);

f) piani territoriali, ivi compresi quelli di coordinamento territoriale e quelli relativi alle strutture di comunicazione, alle reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, incluse quelle relative alla mobilità e alla viabilità;

g) piani per sistemi coordinati di gestione dei

Art. 12, c)

È sostituito dal seguente:

“Proposta alla Conferenza metropolitana del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del suo aggiornamento annuale ,e successiva adozione.”

Art. 12, f)

All'inizio della frase inserire : *“Proposta alla Conferenza metropolitana dei*
...

<p>servizi pubblici;</p> <p>h) programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;</p> <p>i) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;</p> <p>l) adozione e modifiche degli statuti delle aziende speciali e degli enti partecipati *;</p> <p>m) indirizzi relativi alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</p> <p>n) indirizzi sulla * nomina, designazione e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;</p> <p>o) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>p) approvazione delle convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, partecipazione della Città stessa a eventuali forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;</p> <p>q) adozione, su proposta del Sindaco metropolitano, degli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;</p> <p>r) approvazione della stipulazione di mutui, laddove non siano già espressamente previsti in atti a contenuto generale del Consiglio, aperture di credito ed erogazione di prestiti obbligazionari;</p> <p>s) deliberazione sulle spese che impegnino i bilanci</p>	<p>Art. 12, l) Alla fine, aggiungere le parole “ <i>direttamente dalla Città metropolitana</i>”.</p> <p>Art. 12, n) Dopo le parole “indirizzi sulla ...” inserire la frase : “<i>modalità di scelta, anche attraverso il sorteggio da una lista di candidati formulata con criteri analoghi a quelli delle giurie popolari,</i></p>
---	---

per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, su acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, appalti e concessioni che non siano già previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione;

t) indirizzi e regolamenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e alla disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;

u) in generale: indirizzi, piani, programmi, regolamenti su tutte le funzioni che la legge attribuisce alle città metropolitane.

Art. 13 Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. I consiglieri metropolitani hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio.

2. I consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare proposte di deliberazione o di atto di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salvo quelle riservate al potere di

proposta del Sindaco, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle eventuali commissioni alle quali appartengono che nell'ambito delle sedute consiliari.

3. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti partecipati o comunque dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la città metropolitana e i comuni appartenenti al suo territorio secondo le modalità di cui al successivo articolo 20, i consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

4. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città metropolitana. Gli accordi di reciprocità fra Città metropolitana e comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.

5. I consiglieri metropolitani hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, della Commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.

Capo III

Art. 15 La Conferenza metropolitana

Capo III, Art. 15, 1)

Aggiungere, alla fine della frase : “ *La Conferenza approva il Piano strategico triennale e il Piano territoriale di coordinamento*”

Art. 15, 2

Le parole “e del Consiglio metropolitano” sono sostituite dalle seguenti: “, *Consiglio metropolitano o da un numero di Comuni come stabilito dal successivo comma 6)*

2. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

4. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

5. La Conferenza metropolitana, ai sensi della legge n. 56 del 2014, art. 1, commi 8 e 9, delibera in materia di statuto e approva il parere sugli schemi di bilancio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Fatti salvi questi casi, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quinto dei comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

6. La Conferenza si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione nell'ambito degli uffici del Consiglio metropolitano.

Titolo III Enti e società strumentali

Art. 16 Istituzione e partecipazione ad enti o società

Art. 15, 3)

Sostituire la parola “quinto” con la parola “decimo”

1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali * e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.

*

2. L'istituzione di nuovi enti * o la partecipazione della Città metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco metropolitano e deliberata a maggioranza * assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e

Art. 16, 1

Dopo le parole "enti strumentali, " aggiungere le parole : "aziende speciali"

Dopo l'Art. 16, 1 aggiungere l'ex Art. 63bis dello Statuto della disciolta Provincia

Art. 16 bis

- Servizio Idrico

La Città metropolitana assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il

servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.

Pertanto la Provincia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico.

Art. 16, 2)

Dopo le parole "nuovi enti, " aggiungere le parole : "aziende speciali"

Sostituire le parole "maggioranza assoluta" con le parole "maggioranza dei due terzi"

società.

3. Il regolamento disciplina le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate.

4. Il Sindaco metropolitano sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal Regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.

Art. 17 Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana

Ove non sia diversamente previsto dalla legge, * la nomina, la designazione e, sussistendone i presupposti, la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana ** presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati sono disposte dal Sindaco metropolitano, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. ***

Titolo IV

I rapporti tra Città metropolitana e comuni

Capo I

Rapporti tra Città metropolitana e comuni o unioni di comuni

Art. 18 Zone omogenee

1. Il territorio della Città metropolitana, tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio-demografici, delle localizzazioni

Art. 17

Dopo le parole "previsto dalla legge, " aggiungere le parole "la scelta ..."

Dopo le parole "città metropolitana" aggiungere le parole "scelti anche attraverso il sorteggio da una lista di candidati formulata con criteri analoghi a quelli delle giurie popolari,"

Alla fine della frase aggiungere : " per ciascuno degli enti, aziende ecc in questione

produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche e culturali, è costituito da zone omogenee, istituite con atto del Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, d'intesa con la Regione, o in mancanza ai sensi dell'art. 1 comma 11 lettera c) della L 56/2014, e disciplinate da apposito regolamento. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

2. Per assicurare un'adeguata rappresentatività delle diverse specificità territoriali, con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio metropolitano prevede un organismo di collegamento con gli organi della Città metropolitana, costituito dall'Assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte della zona omogenea.

2 (alternativa) Per assicurare un'adeguata rappresentatività delle diverse specificità territoriali, il Consiglio metropolitano prevede un organismo di collegamento con gli organi della Città metropolitana, costituito da una Assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte della zona omogenea, come previsto da regolamento di cui al comma 1.

3. Le zone omogenee possono ospitare sedi di decentramento amministrativo della Città metropolitana.

4. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene i processi di unione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i comuni.

Art. 19 Avvalimento da parte della Città metropolitana di uffici e personale dei comuni

1. Su proposta del Sindaco metropolitano, previa specifiche intese con i comuni e le unioni di comuni interessati, il Consiglio metropolitano può deliberare di avvalersi di uffici o servizi dei comuni e delle unioni di comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.

2. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal Sindaco metropolitano. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano.

3. La convenzione individua l' "amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:

- la durata e i compiti dell'ufficio
- le modalità di assegnazione del personale;
- le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio
- i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte
- le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.

Art. 20 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e

collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco.

Art. 21 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni o unioni di comuni può essere proposta dal Sindaco al Consiglio metropolitano:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei comuni o unioni di comuni interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Sindaco metropolitano comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, al Consiglio metropolitano.

Art. 22 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare la Città metropolitana può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni
- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. La Città metropolitana, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 23 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione

della trasparenza

1. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;

b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della città metropolitana;

c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 24 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione metropolitana in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

2. La Città metropolitana offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

3. La Città metropolitana, nell'ottica della semplificazione amministrativa, promuove la condivisione e la razionalizzazione dei sistemi informativi degli enti in ambito metropolitano, con specifico riferimento all'utilizzo di applicativi

condivisi tra gli enti dell'ambito metropolitano, all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

4. La Città metropolitana, nel riconoscere il diritto individuale di accesso alla rete, promuove e coordina lo sviluppo delle reti a banda larga, anche attraverso la condivisione e razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo e di comunicazione degli enti in ambito metropolitano.

5. La Città metropolitana può curare la gestione di specifici servizi informativi per i comuni e le unioni di comuni che sottoscrivano specifica convenzione.

Capo II

Accordi tra città metropolitana e comuni esterni alla circoscrizione territoriale

Art. 25 Accordi tra Città metropolitana e comuni e unioni di comuni esterni alla circoscrizione territoriale

1. Con le modalità di cui al Capo I, la Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

2. Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città metropolitana e degli enti confinanti.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo

consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

4. Agli accordi tra la Città metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 26 Formazione e revoca degli accordi e convenzioni

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco metropolitano.

2. Il Consiglio metropolitano, ove ritenga di dover assumere il parere della Conferenza metropolitana, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.

3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente capo possono essere revocati con le modalità previste nel precedente art. 25.

Capo III

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

Art. 27 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Sindaco metropolitano vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Città metropolitana e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli

obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 28 Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione

1. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente, unitamente al rendiconto della gestione, una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni, singoli o associati, o altri enti.

2. Il Consiglio esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

Titolo V Partecipazione popolare e trasparenza Amministrativa

Art. 29 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete Internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso,

garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio metropolitano.

3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini * al procedimento amministrativo nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge **.

Art. 30 I servizi URP e l'attività di comunicazione

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.

2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.

4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Art. 31 Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana

Art. 29, 3

Dopo le parole "partecipazione dei cittadini" aggiungere : "*di cui al successivo Art.32*"

Aggiungere, alla fine della frase "...e dai regolamenti. Essi avranno come scopo l'adozione di forme e strumenti di democrazia partecipativa non ridotti a mera consultazione ma in grado di incidere sulle scelte di gestione"

1. Il Sindaco, il Vice sindaco e i consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche.

2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente.

Art. 32 Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

Art. 32 Partecipazione e democrazia in rete

Dopo il punto 1, inserire il seguente :

1.bis - Istituti di partecipazione

La partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge Art 6, L. 267/2000 TUEL, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Metropolitan

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco o al Consiglio Metropolitan, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

3. Le petizioni al Consiglio Metropolitan devono essere sottoscritte da almeno cinquecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Metropolitan proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno mille titolari dei diritti di partecipazione, ovvero duemila qualora la

proposta riguardi modifiche dello Statuto.

2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate dal Consiglio metropolitano, sono disciplinate da apposito Regolamento.

3. Qualora il Consiglio metropolitano non ne deliberi l'approvazione, deve darne esauriente motivazione,

4. L'iter delle proposte deve essere concluso entro 6 mesi dalla loro presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio metropolitano. Qualora l'iter non si concluda nel tempo stabilito, la deliberazione proposta entra automaticamente in vigore.

Articolo 14 - Diritto di tribuna

1. Il Presidente del Consiglio Metropolitano organizza, mediante gli uffici del Consiglio stesso, il diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento per istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.

Referendum abrogativo e propositivo

1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento:

a) referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Sindaco e del Consiglio Metropolitano,

b) Referendum propositivo per l'adozione di atti politico-amministrativi di recepimento delle proposte di governo della Città Metropolitana, in particolare in merito alla proprietà e gestione dei servizi pubblici locali.

2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione.

3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

4. Il regolamento disciplina i casi e le modalità secondo cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città metropolitana e i loro Uffici sono tenuti a prenderle in esame.*

5. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Titolo VII

Amministrazione e personale

Art. 33 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di

2. Quorum ed effetti del referendum abrogativo e propositivo

- La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

- La disposizione oggetto del referendum propositivo entra in vigore dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi

Il Consiglio Metropolitan può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

Art. 32,4

Aggiungere, alla fine della frase, "e dare le risposte. Se negative, devono essere motivate. Decorsi i termini la proposta di deliberazione è sottoposta a referendum, e la proposta contenuta nel referendum propositivo è approvata.

coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità e rispetto delle relazioni sindacali.

3. La Città metropolitana riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

4. La Città metropolitana promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.

Art. 34 Dirigenza di vertice della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore generale, conferendo l'incarico al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Sindaco secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente

con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano, informando tempestivamente il Consiglio metropolitano.

4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi.

Art. 35 Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in particolare:

- a) l'assetto organizzativo dell'Ente;
- b) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 36 Copertura delle posizioni dirigenziali

1. La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, nei limiti previsti dalla legge, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato

elettivo del Sindaco.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

Art. 37 Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Sindaco metropolitano deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti e all'organismo di valutazione; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

4. Sulle proposte di cui al comma 1 il Segretariogenerale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti.

5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 38 Processi di riorganizzazione

1. Presso la Città metropolitana è istituito, previa convenzione con i comuni, l'Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

2. L'Osservatorio è servizio organizzato congiuntamente dai comuni e dalla Città metropolitana, con particolare riferimento al personale di questi enti.

Art. 39 Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio metropolitano e dalla Conferenza metropolitana con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art.40 Norma transitoria

Nelle more del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della L 56/2014, la Città metropolitana esercita tutte le funzioni già esercitate della Provincia.

Art. 41 Entrata in vigore

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Città metropolitana.2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione. | |
|--|--|